

# Nuovi chiarimenti per le attività con debole e sporadica esposizione all'amianto



*Interpello sicurezza: gli obblighi in capo agli enti ispettivi in caso di attività con debole e sporadica esposizione all'amianto*

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro ha fornito (con l'**interpello n. 2/2019**) nuovi chiarimenti in merito agli obblighi in capo agli enti ispettivi in caso di **attività con debole e sporadica esposizione all'amianto**.

## **Attività ESEDI**

Per attività con **Esposizioni Sporadiche E di Debole Intensità (ESEDI)** si intendono quelle attività che:

- sono svolte per un periodo massimo di 30 ore l'anno, per non più di 4 ore per singolo intervento comprensive dei tempi di pulizia del sito e decontaminazione dell'operatore, con un massimo di 2 interventi al mese;
- il livello massimo di esposizione è pari a 10 F/L rilevato in un periodo di otto ore.

A titolo esemplificativo possono ritenersi attività ESEDI:

- brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali

- non friabili;
- rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice;
  - incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del materiale e attuati senza trattamento preliminare;
  - sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

## Interpello n. 2/2019

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la risposta all'interpello n. 2/2019, con cui la Regione Toscana chiede in che modo gli enti ispettivi debbano confrontarsi con le attività riportate alle lettera d) dell'Allegato 1 alla Circolare del 25/1/2011 : *“Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”*.

In particolare, al punto d) si citano fra le ESEDI anche le *“attività di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati”* ricondotte all'interno della voce *“Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale”*, analoghe a quelle richiamate all'art. 249 del Testo Unico di Sicurezza (dlgs 81/2008) per le quali **non è prevista l'applicazione di alcuni specifici obblighi previsti** per la protezione dai rischi connessi all'amianto (Capo III).

## Risposta della Commissione Interpelli

La Commissione Interpelli ritiene che il punto d) trovi applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività lavorative che possono comportare un'esposizione ad amianto, quali: manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate (art. 246 del TUS).

Tuttavia, rimane fermo l'obbligo in capo al datore di lavoro, pubblico o privato, **di effettuare la valutazione dei rischi**, anche in relazione all'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 236 e **di adottare tutte le misure necessarie** (ai sensi del titolo IX, Capo II del dlgs 81/2008 - *Protezione da agenti cancerogeni e mutageni*).

*FONTE: "BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it"*